

INDICAZIONI OPERATIVE PER LE SCUOLE Schema sinottico delle modalità attuative sorveglianza a scuola (05/02/2022)

	Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni - compagni di classe	Personale scolastico
Nido/servizi educativi per l'infanzia				
Fino a 4 casi tra gli alunni (Durante il periodo di sorveglianza e comunque non oltre il 5° giorno dall'accertamento del primo caso positivo. Es. primo caso il 7 febbraio, casi successivi entro il 12 febbraio)	<ul style="list-style-type: none"> - attività didattica in presenza - segnalazione sul portale scuola al primo caso accertato - caricamento contatti alunni escluso il personale (della scuola ed esterno) - scaricano informativa massiva per la classe e la consegnano ai contatti - consegna l'informativa massiva anche al personale scolastico della classe per le misure di precauzione da seguire - la scuola conteggia il numero di nuovi casi che insorgono tra gli alunni nella classe fino a 4 nei cinque giorni successivi all'accertamento del primo 	- tramite il portale scuola è messa a disposizione l'informativa in automatico	<ul style="list-style-type: none"> - ricevono l'informativa dalla scuola senza interrompere la frequenza - se hanno sintomi fanno un tampone molecolare o antigenico anche autosomministrato (in caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione); in caso di esito positivo del tampone autosomministrato lo stesso deve essere confermato da tampone molecolare o antigenico effettuato in laboratorio/farmacia/ecc. abilitato - in assenza di sintomi NON è prevista l'esecuzione del tampone 	Per il personale scolastico è prevista l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74
5 o più casi tra gli alunni (Entro cinque giorni dal dall'accertamento del quarto caso e comunque non oltre il 10° giorno dall'accertamento del primo caso positivo. Es. quarto caso il 12 febbraio, caso successivo entro il 17 febbraio)	<ul style="list-style-type: none"> - La scuola richiama la segnalazione già fatta e la integra con il codice fiscale del 5° caso positivo, indicando la data del tampone positivo e la data dell'ultimo giorno di frequenza del 5° caso positivo - Effettua una nuova segnalazione solo nel caso siano presenti ulteriori contatti rispetto alla prima segnalazione - Sospende le attività in presenza per 5 giorni dalla data 	Tramite il portale scuola ATS invia provvedimenti nominali dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione	<ul style="list-style-type: none"> - ricevono il provvedimento nominale dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione (con provvedimento di quarantena si può accedere a fare 1 test a fine quarantena) - i soggetti che: <ul style="list-style-type: none"> > abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni > siano guariti da meno di 120 giorni > hanno effettuato la dose di richiamo > hanno esenzione da vaccinazione 	Per il personale scolastico è prevista l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74

	Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni - compagni di classe	Personale scolastico
	dell'ultimo giorno di frequenza del 5° caso accertato		<p>> siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario non sono sottoposti a quarantena ma autosorveglianza</p> <p>- se prevista, terminano quarantena con tampone molecolare o antigenico negativo da effettuarsi come da indicazioni presenti sul provvedimento e rientrano a scuola</p>	
Primarie				
<p>Fino a 4 casi tra gli alunni (Durante il periodo di sorveglianza e comunque non oltre il 5° giorno dall'accertamento del primo caso positivo. Es. primo caso il 7 febbraio, casi successivi entro il 12 febbraio)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - attività didattica in presenza - segnalazione sul portale scuola, al primo caso accertato - caricamento contatti alunni escluso il personale (della scuola ed esterno) - scaricano informativa massiva per la classe e la consegnano ai contatti - consegna l'informativa massiva anche al personale scolastico della classe per le misure di precauzione da seguire - la scuola conteggia il numero di nuovi casi che insorgono tra gli alunni nella classe fino a 4 nei cinque giorni successivi all'accertamento del primo 	<p>- tramite il portale scuola è messa a disposizione l'informativa in automatico</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ricevono l'informativa dalla scuola senza interrompere la frequenza Utilizzano di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 - se hanno sintomi fanno un tampone molecolare o antigenico anche autosomministrato (in caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione); in caso di esito positivo del tampone autosomministrato lo stesso deve essere confermato da tampone molecolare o antigenico effettuato in laboratorio/farmacia/ecc. abilitato - in assenza di sintomi NON è prevista l'esecuzione del tampone 	<p>Per il personale scolastico è prevista l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74</p>
<p>5 o più casi tra gli alunni (Entro cinque giorni dal dall'accertamento del quarto caso e comunque non oltre il 10° giorno dall'accertamento del primo caso positivo. Es. quarto caso il 12 febbraio, caso</p>	<p>La scuola richiama la segnalazione già fatta e la integra con il codice fiscale del 5° caso positivo, indicando la data del tampone positivo e la data dell'ultimo giorno di frequenza del 5° caso positivo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effettua una nuova segnalazione solo nel caso siano presenti 	<p>Tramite il portale scuola ATS invia provvedimenti nominali dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ricevono il provvedimento nominale dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione (con provvedimento di quarantena si può accedere a fare 1 test a fine quarantena) - i soggetti che: 	<p>Per il personale scolastico è prevista l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74</p>

	Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni - compagni di classe	Personale scolastico
successivo entro il 17 febbraio)	<p>ulteriori contatti rispetto alla prima segnalazione</p> <p>- attivazione DDI per 5 giorni dalla data dell'ultimo giorno di frequenza del 5° caso accertato, per i soggetti che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo</p>		<p>> abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni</p> <p>> siano guariti da meno di 120 giorni</p> <p>> hanno effettuato la dose di richiamo</p> <p>> hanno esenzione da vaccinazione</p> <p>> siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, continuano l'attività scolastica in presenza e non sono sottoposti a quarantena ma autosorveglianza</p> <p>- se prevista, terminano quarantena con tampone molecolare o antigenico negativo da effettuarsi come da indicazioni presenti sul provvedimento e rientrano a scuola</p>	
Secondarie				
1 caso tra gli alunni	<p>- attività didattica in presenza</p> <p>- caricamento contatti alunni escluso il personale (della scuola ed esterno)</p> <p>- scaricano informativa massiva per la classe e la consegnano ai contatti</p> <p>- consegna l'informativa massiva anche al personale scolastico della classe per le misure di precauzione da seguire</p>	- tramite il portale scuola è messa a disposizione l'informativa in automatico	<p>Utilizzano dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2</p> <p>- in assenza di sintomi NON è prevista l'esecuzione del tampone</p>	Per il personale scolastico è prevista l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74
2 o più casi tra gli alunni (Entro cinque giorni dall'accertamento del primo caso es. primo caso il 7 febbraio, casi successivi entro il 12 febbraio)	<p>La scuola richiama la segnalazione già fatta e la integra con il codice fiscale del 2° caso positivo, indicando la data del tampone positivo e la data dell'ultimo giorno di frequenza del 2° caso positivo</p> <p>- attivazione DDI per 5 giorni dalla data dell'ultimo giorno di frequenza del 2° caso accertato, per i</p>	Tramite il portale scuola ATS invia provvedimenti nominali dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione	<p>- ricevano il provvedimento nominale dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione (con provvedimento di quarantena si può accedere a fare 1 test a fine quarantena)</p> <p>- i soggetti che:</p> <p>> abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni</p>	Per il personale scolastico è prevista l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74

	Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni - compagni di classe	Personale scolastico
	<p>soggetti che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo</p>		<p>> siano guariti da meno di 120 giorni > hanno effettuato la dose di richiamo > hanno esenzione da vaccinazione > siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, continuano l'attività scolastica in presenza e non sono sottoposti a quarantena ma autosorveglianza</p> <p>- se prevista, terminano quarantena con tampone molecolare o antigenico negativo da effettuarsi come da indicazioni presenti sul provvedimento e rientrano a scuola</p>	

NB si ricorda che:

- Il ciclo primario si considera completato dopo 14 giorni dalla seconda dose (o dall'unica dose dove previsto);
- Il booster (c.detta terza dose) si considera valido dal giorno della somministrazione;
- Per i contatti scolastici le misure sanitarie (autosorveglianza e quarantena) si applicano ai soggetti che siano stati a contatto con almeno uno dei casi risultati positivi
- Per i casi in comunità il contatto, anche ai fini delle disposizioni contenute nella presente sinossi, è considerato tale solo se avvenuto entro le 48 ore antecedenti il test positivo o l'insorgenza dei sintomi;
- i tamponi rapidi in autosomministrazione non devono essere comunicati al dirigente scolastico e non fanno fede per le disposizioni contenute nella presente sinossi; il tampone rapido in autosomministrazione NON è ammesso per la chiusura della quarantena, è ammesso soltanto in caso sintomi per segnalare la negatività nel periodo di autosorveglianza, i tamponi rapidi in autosomministrazione con esito positivo devono essere confermato da tampone molecolare / antigenico eseguito in centro autorizzato (es farmacie , ASST etc etc)
- Non vi è alcuna indicazione ad eseguire il tampone (sia autosomministrati sia erogati da altri) al di fuori delle condizioni indicate nella presente sinossi; in particolare non è raccomandato sia eseguito il tampone in soggetti in quarantena asintomatici se non al 5° giorno per garantire il termine della quarantena stessa
- Per il rientro a scuola degli alunni positivi non è necessario il certificato di rientro redatto dal curante, ma è sufficiente l'esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio (oppure fine) isolamento e da evidenza dello status vaccinale ove necessario; oppure del solo certificato di fine isolamento ATS.
- Per il rientro a scuola dei contatti (quarantena) è sufficiente l'esito del tampone negativo, se effettuato nei tempi previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena
- Nel caso di contatto tra conviventi nella stessa abitazione che garantiscono l'isolamento dal soggetto positivo, la quarantena del contatto termina in relazione a quanto previsto dal punto 4; al termine della quarantena e con test negativo può essere ripresa la presenza, anche nella scuola dell'infanzia;

CICLO TRANSITORIO

- I provvedimenti sanitari rivolti al setting scolastico sono sospesi e ridefiniti partendo dai nuovi casi con tampone positivo dalla vigenza del decreto legge (5 febbraio):
 - > verificato che i provvedimenti emessi fino al 4 febbraio prevedono fino ad un massimo di uno/due casi per classe nei nidi, nelle scuole dell'infanzia e nelle primarie, sono dal 5 febbraio automaticamente annullati i provvedimenti sanitari emessi precedentemente (compreso testing T0 T5), ferma restando la valutazione specifica di casi particolari che rientrano nel nuovo assetto di regole (se i provvedimenti di quarantena sono annullati non è prevista l'effettuazione di tampone per il rientro);
 - > per le scuole secondarie con almeno 2 casi la quarantena è rimodulata da 10 a 5 giorni, e qualora uno dei due casi fosse un docente/operatore scolastico i provvedimenti sono annullati;
 - > il rientro dalla quarantena se confermata, anche rimodulata come sopra, prevede l'effettuazione di un tampone antigenico o molecolare negativo (non sono ammessi tamponi autosomministrati).
- Si precisa che le ATS non emetteranno provvedimenti di revoca essendo il decreto legge attuativo, le scuole applicano direttamente le nuove indicazioni fermo restando la loro autonomia organizzativa.
- I provvedimenti sanitari rivolti alla popolazione sono aggiornati come da Circolare Ministeriale n. 9498 del 04/02/2022 e suddetta tabella sinottica "INDICAZIONI DI SINTESI"

Di seguito FAQ Ministero dell'Istruzione <https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html>